




Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po

Ricognizione delle misure in Regione Lombardia

Allegato 7.3 all'Elaborato 7



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
Bacino di rilievo nazionale

**Versione del
24 Febbraio 2010**



Piano di Gestione

Ricognizione delle misure in Regione Lombardia

Allegato 7.3 all'Elaborato 7

Versione	1
Data	Creazione: 2009-06-30 Modifica: 2010-03-15
Tipo	Relazione
Formato	Microsoft Word – dimensione: pagine 37
Identificatore	PdG_Po_All7.3_Elaborato7_100315
Lingua	it-IT
Gestione dei diritti	 CC-by-nc-sa

Metadata estratto da Dublin Core Standard ISO 15836



Indice

1.	Premessa	1
2.	Sintesi delle misure necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque (punto 7.1 All. VII Dir. 2000/60/CE)	2
2.1.	Direttive di cui alla Parte A Allegato VI Direttiva 2000/60/CE	2
	Direttiva 76/160/CEE sulle acque di balneazione (sarà abrogata dalla direttiva 2006/7/CE a decorrere dal 31/12/2014)	2
	Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione (dal 31/12/2014 abrogherà la direttiva 76/160/CEE)	3
	Direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici e successivi atti modificativi	4
	Direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (ha abrogato e sostituito la direttiva 80/778/CEE)	5
	Direttiva 96/82/CE sugli incidenti rilevanti (Seveso II)	6
	Direttiva 85/337/CEE modificata dalla direttiva 97/11/CE – valutazione di impatto ambientale	7
	Direttiva 86/278/CEE sulla protezione dell'ambiente nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione	8
	Direttiva 91/271/CEE modificata dalla direttiva 98/15/CE - trattamento acque reflue urbane	9
	Direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari	10
	Direttiva 91/676/CEE sui nitrati	11
	Direttiva 92/43/CEE sugli habitat	12
	Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento che sostituisce la Direttiva 96/61/CE	13
2.2.	Altre Direttive comunitarie inerenti le finalità della Direttiva 2000/60/CE	14
	Direttiva 2006/44/CE che sostituisce e codifica la direttiva 78/659/CEE - acque idonee alla vita dei pesci (sarà abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013)	14
	Direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (sarà abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013)	15
	Direttiva 2006/118/CE relativo alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento	16
	Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione	17
	Direttiva 2006/11/CE che sostituisce e codifica la Direttiva 76/464/CEE - inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico (sarà abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013)	18
	Direttiva 98/8/CE sui biocidi	19
	Direttiva 2006/113/CE che sostituisce e codifica la Direttiva 79/923/CE - qualità delle acque destinate alla molluschicoltura (sarà abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013)	20
	Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale strategica	21
	Direttiva quadro sui rifiuti (2006/12/CE) -codifica e sostituisce la direttiva 75/442/CEE successive modifiche	22
	Direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque	23
	Direttiva 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino	24

3.	Sintesi delle misure di cui ai punti da 7.2 a 7.11 All. VII della Dir. 2000/60/CE	25
	Misure adottate in applicazione del principio del recupero dei costi dell'utilizzo idrico (punto 7.2 All. VII Dir. 2000/60/CE)	25
	Misure adottate ai fini dell'individuazione e della protezione delle acque destinate all'uso umano (punto 7.3 All. VII Dir. 2000/60/CE)	26
	Misure utilizzate per i controlli sull'estrazione e l'arginamento delle acque (punto 7.4 All. VII Dir. 2000/60/CE)	27
	Misure per il controllo delle fonti di inquinamento puntuale di cui all'art. 11 par. 3 lettera g) (punto 7.5 All. VII Dir. 2000/60/CE)	28
	Misure volte a garantire condizioni idromorfologiche del corpo idrico adeguate al raggiungimento dello stato ecologico prescritto - art. 11 par. 3 lettera i) (punto 7.5 All. VII Dir. 2000/60/CE – (punto 7.5 All. VII Dir. 2000/60/CE)	29
	Specificazione dei casi in cui sono stati autorizzati scarichi diretti nelle acque sotterranee (punto 7.6 All. VII Dir. 2000/60/CE)	30
	Misure adottate per il controllo e la riduzione dell'immissione delle sostanze prioritarie nell'ambiente idrico (punto 7.7 All. VII Dir. 2000/60/CE)	31
	Misure adottate ai fini della prevenzione e del controllo degli inquinamenti accidentali (punto 7.8 All. VII Dir. 2000/60/CE)	32
	Misure adottate per i corpi idrici a rischio di non raggiungimento degli obiettivi (punto 7.9 All. VII Dir. 2000/60/CE)	33
	Misure supplementari ritenute necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati (punto 7.10 All. VII Dir. 2000/60/CE)	34
	Misure adottate per la protezione delle acque marino costiere (punto 7.11 All. VII Dir. 2000/60/CE)	36
4.	Altre misure non ricomprese nell'Allegato VII della Dir. 2000/60/CE	37

1. Premessa

Nel presente Allegato sono riportate le misure attuate in Regione Lombardia e, ed in particolare:

- la sintesi delle misure, a scala regionale, necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque (punto 7.1 dell'Allegato VII della Dir. 2000/60/CE), distinte in:
 - direttive di cui alla Parte A dell'Allegato VI,
 - direttive non ricomprese nella Parte A dell'Allegato VI, ma comunque inerenti le finalità della Direttiva 2000/60/CE;
- la sintesi delle misure, a scala regionale, di cui ai punti da 7.2 a 7.11 dell'Allegato VII della Dir. 2000/60/CE.

La redazione del presente allegato è a cura dell'Autorità di bacino del fiume Po, mentre i contenuti sono stati forniti dalla Regione Lombardia.

2. Sintesi delle misure necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque (punto 7.1 All. VII Dir. 2000/60/CE)

2.1. Direttive di cui alla Parte A Allegato VI Direttiva 2000/60/CE

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE LOMBARDIA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 76/160/CEE sulle acque di balneazione (sarà abrogata dalla direttiva 2006/7/CE a decorrere dal 31/12/2014)			
	<p><u>Regione Lombardia</u></p> <p>Circolare regionale 27/SAN/89</p> <p>DGR 29/3/2006, n. 2244</p> <p>Regolamento regionale 24/3/2006, n. 3</p>	<p><u>Regione Lombardia</u></p> <p>Circolare regionale 27/SAN/89 del 13 luglio 1989. La circolare indica le modalità di esclusione di una località dai piani di campionamento</p> <p>DGR 29/3/2006, n. 2244 "Approvazione del Programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs. 152/99 e dell'articolo 55, comma 19 della l.r. 26/2003". Il PTUA ha indicato come obiettivo (articolo 24 delle Norme tecniche di attuazione) il perseguimento dell'idoneità alla balneazione per i grandi laghi prealpini e per i corsi d'acqua emissari dei grandi laghi prealpini, demandando all'apposito regolamento regionale in particolare le modalità per la disinfezione degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue che possono interessare detti corpi idrici.</p> <p>Il regolamento regionale 24/3/2006, n. 3 "Disciplina del regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26" prevede per gli scarichi di acque reflue urbane recapitati in corpi idrici destinati alla balneazione dal PTUA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La fissazione da parte delle Province, in sede di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione, della fissazione del limite da rispettare per il parametro escherichia coli, se provenienti da agglomerati con popolazione equivalente pari o superiore a duemila a.e. (articolo 10, comma 1) • Siano sottoposti a trattamento appropriato in grado di fornire adeguate garanzie di carattere igienico – sanitario, se provenienti da agglomerati con popolazione equivalente inferiore a duemila a.e. (articolo 11, comma 4) <p>La Regione Lombardia ha emanato direttive sui requisiti da rispettare affinché un sito possa essere definito balneabile e per la corretta esecuzione delle attività di vigilanza e controllo in materia di balneazione. La Regione provvede ad approvare annualmente, con decreto del direttore generale della Direzione generale Sanità, il giudizio di idoneità alla balneazione sulle località controllate nel corso della stagione balneare.</p>	

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE LOMBARDIA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione (dal 31/12/2014 abrogherà la direttiva 76/160/CEE)			
	<u>Regione Lombardia</u>	<u>Regione Lombardia</u> In relazione alle modifiche alle procedure di vigilanza e controllo sulle acque utilizzate per la balneazione (comprese le modalità di individuazione) di cui al decreto legislativo 116/2008, la Regione Lombardia, utilizzando i dati disponibili, ha operato una prima classificazione provvisoria, in base alla quale sono state ritenute utilizzabili ai fini della balneazione tutte quelle località per le quali è stato possibile formulare almeno un giudizio di qualità sufficiente.	

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE LOMBARDIA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici e successivi atti modificativi			
	<p>Regione Lombardia</p> <p>L.R. 27.07.77 N. 33</p> <p>dgr 8.08.2003, n. 7/14106 dgr 30.07.2004, n. 7/18453 dgr 30.07.04 n. 7/18454 dgr 15.10.04 n. 7/19018 dgr 25.01.2006 n. 8/1791 dgr 13.12.2006 n. 8/3798 dgr 18.07.07 n. 8/5119 dgr 06.03.08, n. 8/6648 dgr 30.07.08 n. 8/7884 dgr 08.04.09 n. 8/9275</p> <p>decreto 15484 del 22.12.2008</p> <p>NB i contenuti della presente scheda coincidono con quelli relativi alla Dir. 92/43/CEE sugli habitat</p>	<p>Regione Lombardia</p> <p>La Legge Regionale 27/07/1977 n 33 e s.m.i. "Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica" è al momento l'unica legge regionale che (art 24- ter) detta disposizioni per la definizione, la regolamentazione e la gestione della Rete Natura 2000.</p> <p>Di fatto tuttavia la Direttiva è stata recepita a livello regionale con la dgr 8.08.2003, n. 7/14106 "Elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza". In particolare l'allegato B riporta le Linee Guida per la gestione dei SIC e pSIC in Lombardia; con l'Allegato C si individuano le modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza e all'Allegato D sono riportati i contenuti minimi dello studio per la valutazione d'incidenza sui SIC e pSIC.</p> <p>La dgr 8.08.2003, n. 7/14106 è stata poi integrata ed aggiornata da una serie di altre deliberazioni di giunta, estendendone le competenze anche alle ZPS che, pur essendo istituite in ottemperanza ad un'altra direttiva comunitaria (la 79/409/CEE) insieme ai SIC compongono la Rete Natura 2000. Le principali dgr che integrano la precedente sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> dgr 30.07.2004, n. 7/18453 con la quale sono stati individuati gli enti gestori dei SIC non ricadenti all'interno di aree protette e delle ZPS designate con il decreto del Ministero dell'ambiente 3 aprile 2000 e dgr 30.07.2004, n. 18454, recante rettifica dell'allegato A alla deliberazione della giunta regionale n. 14106/2003; dgr 15.10.2004 n. 7/19018 "Procedure per l'applicazione della valutazione di incidenza alle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) ai sensi della Dir. 79/409/CEE, contestuale presa d'atto dell'avvenuta classificazione di 14 Z.P.S. ed individuazione dei relativi soggetti gestori", con la quale si è stabilito che alle ZPS classificate si applichi la disciplina prevista dagli allegati B, C e D della deliberazione della giunta regionale 14106/2003; dgr 25.01.2006 n. 8/1791 "Rete Europea Natura 2000: individuazione degli enti gestori di 40 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e delle misure di conservazione transitorie per le ZPS e definizione delle procedure per l'adozione e l'approvazione dei piani di gestione dei siti"; dgr 13.12.2006 n. 8/3798 "Rete Natura 2000: modifiche e integrazioni alle dd.gg.rr. n. 14106/2003, n. 19018/2004 e n. 1791/2006, aggiornamento della banca dati Natura 2000 ed individuazione degli enti gestori dei nuovi SIC proposti"; dgr 18.07.2007 n. 8/5119 "Rete Natura 2000: determinazioni relative all'avvenuta classificazione come ZPS delle aree individuate con dd.gg.rr. 3624/06 e 4197/07 e individuazione dei relativi enti gestori" <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> dgr 06.03.2008 n. 8/6648, con la quale è stata approvata la nuova classificazione delle ZPS e l'individuazione dei relativi divieti, obblighi e attività, in attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 relativo ai criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione di ZSC e ZPS dgr 30.07.2008 n. 8/7884 "Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del DM 17.10.2007, n. 184", poi modificata dalla dgr 9275 del 8.04.2009, nelle quali in particolare sono stati indicati divieti, obblighi e altre disposizioni per le ZPS lombarde decreto n. 15484 del 22.12.2008 fornisce indirizzi per la redazione dei piani di gestione dei Siti Natura 2000 localizzati lungo l'asta del fiume Po alla luce delle Misure di Conservazione individuate per le ZPS di ambiente fluviale 	<p>I riferimenti normativi, la banca dati, le linee guida per i piani di gestione di siti del fiume Po, un primo elenco dei piani di gestione già approvati e altre informazioni sull'attuazione della rete Natura 2000 in Lombardia sono consultabili al seguente indirizzo:</p> <p>http://www.ambiente.regione.lombardia.it/webqa/pagine.php?num_sez=1&num_tema=41&num_pag=0</p>

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE LOMBARDIA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (ha abrogato e sostituito la direttiva 80/778/CEE)			
	<p><u>Regione Lombardia</u></p> <p>DGR 27/6/1996, n. 15137</p> <p>DGR 10/4/2003, n. 12693</p> <p>DGR 29/3/2006, n. 2244</p> <p>Regolamento regionale 24/3/2006, n. 2</p>	<p><u>Regione Lombardia</u></p> <p>DGR 27/6/1996, n. 15137. Approva le direttive per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni di acque sotterranee destinate al consumo umano.</p> <p>DGR 10/4/2003, n. 12693 "Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche, art. 21, comma 5 – Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano". Approva le direttive per la disciplina delle attività all'interno delle zone di rispetto.</p> <p>DGR 29/3/2006, n. 2244 "Approvazione del Programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs. 152/99 e dell'articolo 55, comma 19 della l.r. 26/2003". Ha effettuato una prima individuazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle zone di tutela assoluta e di rispetto dei punti di captazione e di derivazione di acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste pubblico interesse, che possono essere modificate dai comuni su proposta dell'Autorità d'ambito (Tavola 9 delle Norme tecniche di attuazione del PTUA); • delle zone di protezione delle acque sotterranee per l'utilizzo potabile (tavola 9 delle Norme tecniche di attuazione del PTUA) <p>R.r. 24/3/2006, n. 2 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 53, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26". Detta la disciplina concernente i procedimenti per la concessione di derivazione di acqua pubblica</p> <p>N.B.: Per le acque destinate al consumo umano, la Regione Lombardia, con gli strumenti di pianificazione, ha posto le basi per la tutela delle acque destinate al consumo umano. Per quanto riguarda il rispetto dei parametri di cui al decreto legislativo 31/2001, la competenza per la richiesta al Ministero interessato di eventuali proroghe e deroghe è posta in capo alla Direzione generale Sanità. Le richieste avanzate in tal senso, come da previsione di legge, sono state accompagnate dalla specificazione degli interventi da adottare, compresi i tempi di realizzazione e la copertura finanziaria, per il superamento della situazione di criticità. La Regione (D.G. Sanità) emana direttive in ordine allo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo sulla qualità dell'acqua distribuita, da parte delle ASL; per la parte analitica le ASL si avvalgono anche di ARPA soprattutto per quanto riguarda i parametri chimici"</p>	<p>http://www.ors.regione.lombardia.it</p>

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE LOMBARDIA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 96/82/CE sugli incidenti rilevanti (Seveso II)			
	<p><u>Regione Lombardia</u></p> <p>L.r. n° 19 del 23/11/2001</p>	<p><u>Regione Lombardia</u></p> <p>Legge Regionale n° 19 del 23/11/2001, "Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti" Disciplina le modalità di esercizio delle funzioni inerenti al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, in attuazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334</p>	

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE LOMBARDIA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 85/337/CEE modificata dalla direttiva 97/11/CE – valutazione di impatto ambientale			
	<p><u>Regione Lombardia</u></p> <p>LR 03.09.1999, n. 20 e s.m.i. (L.R. 24.03.2003 n.3)</p> <p>Dgr 20.06.03 n. 7/13434</p> <p>Decreto 24.06.03 n. 10402</p> <p>Decreto 12.05.05 n. 7311</p> <p>Dgr 28.05.08, n. 8/7366</p> <p>Dgr 13.10.08 n. 8/8210</p>	<p><u>Regione Lombardia</u></p> <p>La legge disciplina le modalità di svolgimento delle procedure di verifica di esclusione dalla v.i.a. e della v.i.a.; le opere assoggettate a tali procedure sono quelle previste dal DPR 12/4/1996, integrate con quanto previsto dalla Dir. 97/11/CE (recepita dalla Regione con la LR 3/2003, che all'art. 3, comma 2, modifica la LR 20/99).</p> <p>E' attualmente in fase di predisposizione una nuova LR, che sostituirà la LR 20/99 e adeguerà la normativa regionale al D.Lgs. 152/2006.</p> <p>Inoltre la disciplina puntuale delle modalità procedurali su specifiche materie, sia per quanto riguarda le procedure VIA regionali sia per la formulazione del parere regionale in caso di opere soggette a VIA di competenza ministeriale, è avvenuta con successive deliberazioni di giunta o decreti dirigenziali, tra i quali si citano in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dgr 20 giugno 2003 n. VII/13434 "formulazione del parere regionale nell'ambito dell'iter approvativo dei progetti di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale" • Ddg 24 giugno 2003 n. 10402 "Istruttoria regionale dei progetti di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale. Individuazione della documentazione tecnica ed amministrativa necessaria" • Dduo 12.05.05 n. 7311 "Approvazione delle modalità operative e delle procedure per l'acquisizione del giudizio di compatibilità ambientale sulle opere, gli impianti ed i progetti inerenti le istanze di concessione di grandi derivazioni d'acqua pubblica già in istruttoria presso gli uffici del ministero dei lavori pubblici ed acquisite dalla Regione Lombardia per effetto del DPCM 12.10.2000 (attuazione del d.lgs 112/1998)" • Dgr 28.05.08, n. 7/7366 "Individuazione delle opere e delle attività di gestione dei rifiuti soggette a competenza provinciale in materia di procedure di Verifica di VIA" • Dgr 13.10.08 n. 8/8210 "Modifica ed integrazione della DGR 3667/2006: determinazione in merito alle procedure previste dalla vigente normativa in materia della valutazione dell'impatto ambientale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi connessi all'attività estrattiva di cava" 	<p>Tutta la documentazione è reperibile all'indirizzo:</p> <p>http://silvia.regione.lombardia.it/silvia/jsp/normativa/regionale.jsf</p>

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE LOMBARDIA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 91/271/CEE modificata dalla direttiva 98/15/CE - trattamento acque reflue urbane			
	<p>Regione Lombardia</p> <p>DGR. 29/3/2006, n. 2244</p> <p>Regolamento regionale 24/3/2006, n. 3</p> <p>DGR 13/12/2006, n. 3789</p> <p>DGR 17/5/2006, n. 2557</p>	<p>Regione Lombardia</p> <p>DGR 29/3/2006, n. 2244 "Approvazione del Programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs. 152/99 e dell'articolo 55, comma 19 della l.r. 26/2003" Il Programma (PTUA) in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • individua le aree sensibili e i relativi bacini drenanti, stabilendo a tale fine che l'intero territorio regionale costituisce bacino drenante all'area sensibile Mar Adriatico Nord Occidentale e delta del Po; • stabilisce che gli scarichi di tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, presenti nelle singole aree sensibili e nei relativi bacini drenanti, debbano essere adeguati al fine di assicurare una riduzione complessiva del carico in ingresso agli impianti stessi, pari ad almeno il 75% per il fosforo totale ed al 75% per l'azoto totale; • rimanda ad apposito regolamento regionale la definizione dei limiti da applicare allo scarico delle acque reflue urbane per il raggiungimento degli obiettivi di abbattimento di cui al punto precedente. <p>Regolamento regionale 24/3/2006, n.3 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26". Il regolamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fissa i valori limite per gli scarichi di acque reflue urbane recapitati nei laghi e nei relativi bacini drenanti (da rispettare entro il 31 dicembre 2008), stabilendo per il fosforo totale limiti più restrittivi di quelli previsti dalla tabella 2 dell'allegato 5 al d.lgs. 152/2006 per i parametri BOD5, COD e solidi sospesi valori più restrittivi di quelli di cui alla tabella 1 del medesimo allegato per impianti di potenzialità maggiore o uguale a 50.000 a.e.;; • fissa i valori limite per gli scarichi di acque reflue urbane recapitati nella restante parte del territorio regionale drenante alle aree sensibili delta del Po e aree costiere dell'Adriatico Nord Occidentale, stabilendo al 31 dicembre 2008 la data ultima per il rispetto dei valori previsti per il fosforo totale e l'azoto totale della indicata tabella 2 e al 31 dicembre 2016 il rispetto di valori più restrittivi per il fosforo totale per impianti di potenzialità maggiore o uguale a 50.000 a.e. e inferiore a 100.000 a.e. Per i parametri BOD5, COD e solidi sospesi sono previsti al 31 dicembre 2016 valori limite più restrittivi di quelli indicati dalla tabella 1 dell'Allegato 5 al d.lgs. 152/2006; <p>DGR 13/12/2006, n. 3789 "Programma di tutela e uso delle acque. Indicazioni alle Autorità d'ambito per la definizione degli interventi prioritari del ciclo dell'acqua (l.r. n. 26/2003": La deliberazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • approva la Direttiva con la quale sono date indicazioni alle Autorità d'ambito per la definizione degli interventi prioritari del ciclo dell'acqua, in conformità alle scadenze previste dalla normativa; • richiede alle Autorità d'ambito la presentazione di un programma di interventi prioritari, in attuazione del PTUA. <p>DGR 17/5/2006, n. 2557 "Direttiva per l'individuazione degli agglomerati, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera c) l.r. 26/2003 "Disciplina dei servizi di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche". La deliberazione fornisce alle Autorità d'ambito gli elementi comuni da valutare per procedere a una omogenea individuazione degli agglomerati.</p> <p>N.B.: la Regione ha svolto un ruolo di coordinamento delle attività delle Province/Autorità d'ambito tese a 'approvare i piani stralcio ex articolo 141 della l. 388/2001 è ha successivamente sottoscritto con i Ministeri interessati l'Accordo di programma quadro per il finanziamento degli interventi prioritari del ciclo dell'acqua. Con l'approvazione del PTUA e degli atti conseguenti, l'intera materia afferente alle acque reflue urbane ha trovato organica composizione.</p>	

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE LOMBARDIA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari			
	<p><u>Regione Lombardia</u></p> <p>DGR 29/3/2006, n. 2244</p>	<p><u>Regione Lombardia</u></p> <p>DGR 29/3/2006, n. 2244 "Approvazione del Programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs. 152/99 e dell'articolo 55, comma 19 della l.r. 26/2003". Il PTUA ha identificato (Allegato 10 alla relazione generale) le aree vulnerabili da prodotti fitosanitari, da sottoporre a revisione ogni quattro anni, sentita l'Autorità di bacino del fiume Po (articolo 28 delle Norme tecniche di attuazione del PTUA).</p> <p>Sulla base dell'accordo raggiunto in sede di Conferenza stato regioni dell'8 maggio 2003 è stato inoltre elaborato e trasmesso all'ex APAT il piano per il controllo e la valutazione di eventuali effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari sui comparti ambientali vulnerabili.</p> <p>Nell'ambito dei piani triennali di controllo previsti dall'accordo l'ARPA ha provveduto a effettuare uno specifico monitoraggio in ordine alla presenza di sostanze inquinanti derivanti dall'uso di prodotti fitosanitari. I dati si riferiscono a una rete di campionamento che comprende 508 punti (169 acque superficiali, 339 acque sotterranee). I campionamenti sono stati effettuati con cadenza mensile nei corsi d'acqua naturali e trimestrale nei corsi d'acqua artificiali. Nelle acque sotterranee sono state effettuate 2 campagne di campionamento.</p> <p>La Regione, nell'ambito del piano coordinato a livello nazionale in materia di controllo sul commercio e impiego dei prodotti fitosanitari, emana direttive e predispone i piani a livello regionale in materia di vigilanza sui prodotti utilizzati, sul corretto uso, sulle modalità di vendita e di applicazione dei trattamenti, anche in relazione agli effetti sulla salute della popolazione e sugli ambienti di vita.</p>	

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE LOMBARDIA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 91/676/CEE sui nitrati			
	<p><u>Regione Lombardia</u></p> <p>DGR 1/8/1996, n. 17149</p> <p>DGR 29/3/2006, n. 2244</p> <p>DGR 7/11/2006, n. 3439</p> <p>DGR 11/10/2006, n. 3297</p> <p>DGR 2/8/2007, n. 5215</p> <p>DGR 21/11/2007, n. 5868</p> <p>DDG 22/10/2008, n. 11771</p>	<p><u>Regione Lombardia</u></p> <p>DGR 1/8/1996, n. 17149. Attua la legge regionale 37/93, individuando in particolare un primo elenco di comuni vulnerabili, in cui valgono le restrizioni allo spandimento previste dalla normativa. L'individuazione è stata recepita dal d.lgs. 152/99.</p> <p>DGR 29/3/2006, n. 2244 "Approvazione del Programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs. 152/99 e dell'articolo 55, comma 19 della l.r. 26/2003". Procedo, in sostituzione di quelle di cui alla precedente deliberazione, a una designazione delle zone vulnerabili, rimandando per tali zone alle norme stabilite dalla l.r. 37/93 e dalla DGR 17149/96. (articolo 27 delle Norme tecniche di attuazione del PTUA).</p> <p>DGR 7/11/2006, n. 3439. Adegua il programma d'azione per le aziende localizzate in aree vulnerabili</p> <p>DGR 11/10/2006, n. 3297 "Nuove aree vulnerabili ai sensi del d.lgs. 152/2006: criteri di designazione e individuazione". Aggiorna, sulla base dei dati del monitoraggio qualitativo delle acque superficiali, delle aree designate quali vulnerabili.</p> <p>DGR 2/8/2007, n. 5215. Approva l'integrazione con modifica del programma d'azione approvato con la DGR 3439/2006 e l'adeguamento dei criteri e delle norme tecniche generali per le aziende localizzate in zona non vulnerabile.</p> <p>DGR 21/11/2007, n. 5868. Approva l'integrazione con modifica al programma d'azione e l'adeguamento dei criteri e delle norme tecniche generali, di cui alla DGR 5215/2007.</p> <p>DDG 22/10/2008, n. 11771. Stabilisce la decorrenza del periodo minimo di divieto allo spandimento nelle zone vulnerabili e non vulnerabili di letami, fanghi e fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento</p> <p>La Regione Lombardia, oltre alla designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, ha designato, con la DGR 29/3/2006, n. 2244, le zone vulnerabili da nitrati di origine civile, demandando ai Piani d'ambito, quale misura prioritaria, la riduzione delle perdite delle reti fognarie in tali zone. La situazione delle acque superficiali e sotterranee in relazione alla presenza di nitrati e all'efficacia dei programmi d'azione adottati è oggetto di monitoraggio da parte di ARPA.</p>	

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE LOMBARDIA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 92/43/CEE sugli habitat			
	<p><u>Regione Lombardia</u> L.R. 27.07.77 N. 33</p> <p>dgr 8.08.2003, n. 7/14106 dgr 30.07.2004, n. 7/18453 dgr 30.07.04 n. 7/18454 dgr 15.10.04 n. 7/19018 dgr 25.01.2006 n. 8/1791 dgr 13.12.2006 n. 8/3798 dgr 18.07.07 n. 8/5119 dgr 06.03.08, n. 8/6648 dgr 30.07.08 n. 8/7884 dgr 08.04.09 n. 8/9275</p> <p>decreto 15484 del 22.12.2008</p> <p>NB i contenuti della presente scheda coincidono con quelli relativi alla Dir. 79/409/CEE sugli uccelli selvatici</p>	<p><u>Regione Lombardia</u></p> <p>La Legge Regionale 27/07/1977 n 33 e s.m.i. "Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica" è al momento l'unica legge regionale che (art 24- ter) detta disposizioni per la definizione, la regolamentazione e la gestione della Rete Natura 2000. Di fatto tuttavia la Direttiva è stata recepita a livello regionale con la dgr 8.08.2003, n. 7/14106 "Elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza". In particolare l'allegato B riporta le Linee Guida per la gestione dei SIC e pSIC in Lombardia; con l'Allegato C si individuano le modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza e all'Allegato D sono riportati i contenuti minimi dello studio per la valutazione d'incidenza sui SIC e pSIC.</p> <p>La dgr 8.08.2003, n. 7/14106 è stata poi integrata ed aggiornata da una serie di altre deliberazioni di giunta, estendendone le competenze anche alle ZPS che, pur essendo istituite in ottemperanza ad un'altra direttiva comunitaria (la 79/409/CEE) insieme ai SIC compongono la Rete Natura 2000. Le principali dgr che integrano la precedente sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> dgr 30.07.2004, n. 7/18453 con la quale sono stati individuati gli enti gestori dei SIC non ricadenti all'interno di aree protette e delle ZPS designate con il decreto del Ministero dell'ambiente 3 aprile 2000 e dgr 30.07.2004, n. 18454, recante rettifica dell'allegato A alla deliberazione della giunta regionale n. 14106/2003; dgr 15.10.2004 n. 7/19018 "Procedure per l'applicazione della valutazione di incidenza alle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) ai sensi della Dir. 79/409/CEE, contestuale presa d'atto dell'avvenuta classificazione di 14 Z.P.S. ed individuazione dei relativi soggetti gestori", con la quale si è stabilito che alle ZPS classificate si applichi la disciplina prevista dagli allegati B, C e D della deliberazione della giunta regionale 14106/2003; dgr 25.01.2006 n. 8/1791 "Rete Europea Natura 2000: individuazione degli enti gestori di 40 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e delle misure di conservazione transitorie per le ZPS e definizione delle procedure per l'adozione e l'approvazione dei piani di gestione dei siti"; dgr 13.12.2006 n. 8/3798 "Rete Natura 2000: modifiche e integrazioni alle dd.gg.rr. n. 14106/2003, n. 19018/2004 e n. 1791/2006, aggiornamento della banca dati Natura 2000 ed individuazione degli enti gestori dei nuovi SIC proposti". dgr 18.07.2007 n. 8/5119 "Rete Natura 2000: determinazioni relative all'avvenuta classificazione come ZPS delle aree individuate con dd.gg.rr. 3624/06 e 4197/07 e individuazione dei relativi enti gestori" <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> dgr 06.03.2008 n. 8/6648, con la quale è stata approvata la nuova classificazione delle ZPS e l'individuazione dei relativi divieti, obblighi e attività, in attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 relativo ai criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione di ZSC e ZPS dgr 30.07.2008 n. 8/7884 "Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del DM 17.10.2007, n. 184", poi modificata dalla dgr 9275 del 8.04.2009, nelle quali in particolare sono stati indicati divieti, obblighi e altre disposizioni per le ZPS lombarde decreto n. 15484 del 22.12.2008 fornisce indirizzi per la redazione dei piani di gestione dei Siti Natura 2000 localizzati lungo l'asta del fiume Po alla luce delle Misure di Conservazione individuate per le ZPS di ambiente fluviale 	<p>I riferimenti normativi, la banca dati, le linee guida per i piani di gestione di siti del fiume Po, un primo elenco dei piani di gestione già approvati e altre informazioni sull'attuazione della rete Natura 2000 in Lombardia sono consultabili al seguente indirizzo:</p> <p>http://www.ambiente.regione.lombardia.it/webqa/pagine.php?num_sez=1&num_tema=41&num_pag=0</p>

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE LOMBARDIA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento che sostituisce la Direttiva 96/61/CE			
	<p><u>Regione Lombardia</u> L.r. 2 dicembre 2006 n° 24</p> <p>D.g.r. 19902 16 dicembre 2004</p> <p>Decreto n. 1800 del 20/02/2006</p>	<p><u>Regione Lombardia</u> Legge regionale 2 dicembre 2006 n° 24, "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente"</p> <p><u>Contenuti principali</u> Individua nelle Province l'autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a partire dal 1 gennaio 2008.</p> <p>D.g.r. 19902 16 dicembre 2004, "Disposizioni in ordine al calendario e alle procedure relativi al rilascio delle autorizzazioni IPPC"</p> <p>Decreto n. 1800 del 20/02/2006, "Disposizioni relative al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale"</p> <p><u>Contenuti principali</u> Entrambi gli atti sopraindicati disciplinano le modalità di svolgimento dei procedimenti di autorizzazione integrata ambientale nonché i contenuti delle domande di autorizzazione e le modalità istruttorie delle medesime.</p>	

2.2. Altre Direttive comunitarie inerenti le finalità della Direttiva 2000/60/CE

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN <u>REGIONE LOMBARDIA</u>	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 2006/44/CE che sostituisce e codifica la direttiva 78/659/CEE - acque idonee alla vita dei pesci (sarà abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013)			
	<p><u>Regione Lombardia</u></p> <p>DGR 21/12/1993, n. 45652</p> <p>DGR 29/3/2006, n. 2244</p>	<p><u>Regione Lombardia</u></p> <p>DGR 21/12/1993, n. 45652. Ha effettuato una prima designazione di specifici corpi idrici superficiali idonei alla vita dei pesci, in attuazione delle disposizioni del d.lgs. 130/92.</p> <p>DGR 29/3/2006, n. 2244 "Approvazione del Programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs. 152/99 e dell'articolo 55, comma 19 della l.r. 26/2003". L'articolo 25 delle Norme tecniche di attuazione del PTUA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • elenca le acque dolci idonee alla vita dei pesci, distinte in salmonicole e ciprinicole (appendice C delle Norme) • demanda alle Province, tramite i piani ittici e le carte provinciali delle vocazioni ittiche l'individuazione di ulteriori tratti di corsi d'acqua da classificare come acque dolci idonee alla vita dei pesci <p>ARPA effettua il monitoraggio previsto dalla legge sui corpi idrici designati come idonei alla vita dei pesci, al fine di rilevare eventuali scostamenti dei parametri previsti e di permettere che le Autorità competenti metta in atto le misure e gli interventi di rientro nei valori prescritti.</p>	

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE LOMBARDIA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (sarà abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013)			
	<p>Regione Lombardia</p> <p>I.r. 27/5/85, n. 62</p> <p>DCR 21/3/1990, n. 1946</p> <p>DGR 29/3/2006, n. 2244</p> <p>r. r. 24/3/2006, n. 4</p> <p>DGR 21/6/2006, n. 2772</p>	<p>Regione Lombardia</p> <p>I.r. 27/5/85, n. 62 "Disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature – Tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento". Ai fini della tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento". La l.r. 62/85 vietava a far tempo dall'entrata in vigore l'attivazione di nuovi scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo provenienti dagli insediamenti produttivi o dagli insediamenti civili (questi ultimi come individuati dalla legge stessa). Per gli scarichi in atto sui medesimi recapiti prevedeva il recapito entro tempi stabiliti in corpi d'acqua superficiali o la disattivazione entro un termine perentorio. La legge regionale disciplinava inoltre lo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio, demandando al consiglio regionale l'individuazione degli insediamenti le cui acque di prima pioggia recapitate sul suolo dovevano essere assoggettate a trattamento.</p> <p>DCR 21/3/1990, n. 1946. Individuava le categorie di insediamenti le cui acque di prima pioggia dovevano essere assoggettate a trattamento prima di recapitare sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.</p> <p>DGR 29/3/2006, n. 2244 "Approvazione del Programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs. 152/99 e dell'articolo 55, comma 19 della l.r. 26/2003". Operar una classificazione dello stato qualitativo delle acque sotterranee e demanda a appositi regolamenti regionali la definizione delle misure atte alla piena tutela delle zone di protezione delle acque sotterranee destinate all'uso potabile</p> <p>R .r. 24/3/2006, n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26". Individua le superfici scolanti (sulla base della possibile presenza di sostanze pericolose) le cui acque di prima pioggia e di lavaggio sono assoggettate a specifica disciplina. Per quanto riguarda i recapiti di tali acque, quello sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo è subordinato alla impossibilità di recapitare le acque nella rete fognaria o in corpo idrico superficiale e soggetto agli stessi valori limite di emissione previsti dal d.lgs. 152/2006 per lo scarico di acque reflue industriali nei medesimi recapiti.</p> <p>DGR 21/6/2006, n. 2772. Individua le superfici scolanti in cui anche le acque di seconda pioggia (o parte delle stesse) sono da assoggettare alla disciplina prevista per le acque di prima pioggia.</p> <p>N.B.: essendo stata abrogata la legge regionale 62/85 con l'entrata in vigore dei regolamenti regionali sulle acque reflue, la situazione complessiva è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disciplina di cui al d.lgs. 152/2006 per gli scarichi di acque reflue industriali e urbane recapitati sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo • disciplina di cui al r .r. 4/2006 per le acque di prima pioggia e di lavaggio nei medesimi recapiti. 	

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE LOMBARDIA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 2006/118/CE relativo alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento			
	<u>Regione Lombardia</u>	<u>Regione Lombardia</u> In materia di protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento la Regione Lombardia ha previsto misure riportate in diversi provvedimenti (per citare i più rilevanti, si rammenta il Programma di tutela e uso delle acque e il regolamento regionale 2/2006). In particolare, nel PTUA sono presenti metodologie per la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee e i criteri per individuare tendenze significative e durature all'aumento dei livelli di inquinamento). Lo stato delle acque sotterranee è soggetto a un costante monitoraggio, anche con riferimento ai livelli piezometrici, da parte di ARPA. Rimandando alle schede d'interesse per gli approfondimenti, si fa presente che al momento, si sta procedendo alla valutazione della ricaduta delle disposizioni del decreto legislativo sui provvedimenti e sulle misure regionali assunte sulla base delle norme pregresse..	

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE LOMBARDIA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione			
	<p>Regione Lombardia</p> <p>l.r. 24 novembre 1997, n.41 d.g.r. 29 ottobre 2001, n. 7/6645 d.g.r. 11 dicembre 2001, 7/7365 l.r. 11 marzo 2005, n. 12 d.g.r. 22 dicembre 2005, n.8/1566 d.g.r. 28 maggio 2008, n. 8/7374</p>	<p>Regione Lombardia</p> <p>La l.r. 41/97 prevedeva che i comuni, nella predisposizione dei propri strumenti urbanistici comunali, si dotassero di uno studio geologico e idrogeologico finalizzato alla prevenzione dei rischi e a una corretta pianificazione territoriale.</p> <p>La d.g.r. 7/6645 definisce i criteri con cui gli studi geologici devono essere redatti.</p> <p>La d.g.r. 7/7365 attua il PAI in campo urbanistico e, in particolare, stabilisce che i Comuni, nel predisporre gli studi geologici dei propri territori comunali ai sensi della l.r. 41/97, effettuino una verifica di compatibilità dello stato di dissesto reale e potenziale presente sul territorio con quanto definito dal PAI e proponano eventuali aggiornamenti al PAI stesso attraverso la redazione di una <i>carta del dissesto</i> che individui i fenomeni presenti, secondo 4 categorie: frane, valanghe, esondazioni di carattere torrentizio e conoidi.</p> <p>La l.r. 12/05 "Legge per il Governo del territorio" abroga la l.r. 41/97 e stabilisce che gli studi geologici, idrogeologici e sismici dei territori comunali siano una componente dello strumento urbanistico comunale (Piano di Governo del Territorio – P.G.T.) al pari di tutte le altre componenti, al fine di pervenire a una pianificazione territoriale compatibile con l'assetto geologico, idrogeologico e sismico a scala comunale.</p> <p>Le d.g.r. 8/1566 e 8/7374 definiscono i criteri per la redazione della componente geologica dei P.G.T., riprendendo i contenuti delle delibere precedenti e integrandoli con le modalità di redazione dell'analisi della componente sismica, in accordo con quanto definito a livello nazionale dal d.m. 14 settembre 2005 e dal d.m. 14 gennaio 2008.</p> <p>I criteri definiscono anche le modalità di redazione degli studi per la verifica della compatibilità idraulica delle previsioni urbanistiche e delle proposte di uso del suolo nelle aree a rischio idraulico definite dal PAI o proposte dai comuni in aggiornamento al PAI stesso</p>	<p>http://www.cartografia.regione.lombardia.it/pianinet (applicativo web "studi geologici comunali che contiene lo stato di attuazione del PAI nel territorio lombardo)</p>

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE LOMBARDIA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 98/8/CE sui biocidi			
	<u>Regione Lombardia</u>	<u>Regione Lombardia</u> Le indicazioni regionali sono emanate nell'ambito delle direttive in materia di controllo e vigilanza su sostanze e preparati pericolosi (Decreto legislativo 52/94 e Decreto legislativo 145/2008), finalizzate alla tutela della salute della popolazione e degli ambienti di vita (acqua, aria, suolo, abitato): controllo sull'etichettatura, schede di sicurezza, gestione del rischio.	

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE LOMBARDIA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 2006/113/CE che sostituisce e codifica la Direttiva 79/923/CE - qualità delle acque destinate alla molluschicoltura (sarà abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013)			
	<p><u>Regione Lombardia</u></p> <p>Non sono state designate acque per l'idoneità alla molluschicoltura.</p>	<p><u>Regione Lombardia</u></p>	

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE LOMBARDIA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale strategica			
	<p><u>Regione Lombardia</u></p> <p>LR 11/03/2005, n. 12</p> <p>DCR 13/03/2007, n. VIII/351</p> <p>DGR 27/12/2007, n. VIII/6420</p> <p>DGR 18/04/2008, n. VIII/7110</p> <p>DGR 11/02/2009, n. VIII/8950</p>	<p><u>Regione Lombardia</u></p> <p>Con l'art. 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n.12 - "Legge per il governo del territorio" la Regione Lombardia ha introdotto la Valutazione ambientale dei piani e programmi, recependo la direttiva 2001/42/CE e rimandando al Consiglio regionale l'approvazione degli indirizzi generali e alla Giunta regionale la definizione di ulteriori adempimenti.</p> <p>Con la delibera del 13 marzo 2007, n. VIII/351 il Consiglio regionale ha approvato gli "Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale di piani e programmi (VAS)".</p> <p>La Giunta regionale, con la deliberazione n. 6420 del 27/12/2007 "Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi- VAS", ha dettato disposizioni volte alla definitiva entrata in vigore della VAS nel contesto regionale. Nell'allegato 1 è definito il modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi da applicare in via generale, mentre negli allegati da 1a a 1m sono definiti i modelli per specifiche categorie di piani e programmi. L'allegato 2 definisce il procedimento coordinato VAS/VIA/Valutazione di Incidenza. L'allegato 3 definisce le modalità operative per la costituzione del Sistema Informativo lombardo per la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi e l'archivio documentale digitale della VAS, che è stato realizzato dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica sul sito web: www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas. L'allegato 4 definisce le modalità operative per la costituzione del Nucleo Tecnico regionale di valutazione ambientale-VAS, che è avvenuta con decreto dirigenziale n.13662 del 25/11/2008 e rinnovata con decreto dirigenziale n.1580 del 18/02/2009.</p> <p>La DGR n.VIII/6420 è stata modificata e integrata con le seguenti delibere di Giunta regionale: la DGR 18/04/2008, n. VIII/7110 ha approvato ulteriori adempimenti di disciplina modificando l'allegato 1f e introducendo gli allegati 1n e 1o; la DGR 11/02/2009, n. VIII/8950 ha approvato le "Modalità" per la valutazione ambientale dei piani comprensoriali di tutela del territorio rurale e di riordino irriguo" con gli allegati 1p e 1q.</p>	<p>www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas</p>

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE LOMBARDIA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva quadro sui rifiuti (2006/12/CE) -codifica e sostituisce la direttiva 75/442/CEE successive modifiche			
	<u>Regione Lombardia</u>	<u>Regione Lombardia</u> Regione Lombardia non ha ancora adottato alcun procedimento di recepimento della direttiva.	

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE LOMBARDIA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque			
	<p><u>Regione Lombardia</u></p>	<p><u>Regione Lombardia</u></p> <p>Il PTUA ha previsto le misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dalle norme a suo tempo vigenti. Come rilevato nelle altre schede d'interesse, particolare rilevanza ha assunto nella pianificazione l'individuazione delle sostanze prioritarie e di altre sostanze, oggetto di specifico monitoraggio da parte dell'ARPA all'interno del progetto di monitoraggio denominato MOSOPE. Come specificato nell'apposita scheda concernente le sostanze pericolose, la Regione Lombardia, con DGR 12/12/2007, n. 6145, ha approvato delle linee guida in materia, finalizzata a conseguire obiettivi di riduzione della concentrazione di tali sostanze negli scarichi e nell'ambiente acquatico.</p> <p>Sono attualmente in corso valutazioni in ordine alle ricadute dei contenuti della direttiva sui provvedimenti e sulle misure già previsti dalla Regione. I risultati dei monitoraggi e gli studi effettuati in l'attuazione della direttiva comunitaria 76/464/CE e s.m.i. possono infatti essere utilizzati per valutare gli interventi necessari al raggiungimento del rispetto degli standard fissati dalla direttiva 2008/105/CE nonché per rimodulare – qualora necessario - le stesse attività di monitoraggio della presenza nelle acque superficiali delle sostanze individuate dalla direttiva</p>	

DIRETTIVA	IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA IN REGIONE LOMBARDIA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Direttiva 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino			
	<p><u>Regione Lombardia</u> <u>Non pertinente.</u></p>	<p><u>Regione Lombardia</u></p>	

3. Sintesi delle misure di cui ai punti da 7.2 a 7.11 All. VII della Dir. 2000/60/CE

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN REGIONE LOMBARDIA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Misure adottate in applicazione del principio del recupero dei costi dell'utilizzo idrico (punto 7.2 All. VII Dir. 2000/60/CE)			
	<p><u>Regione Lombardia</u></p> <p>DGR 29/3/2006, n. 2244</p>	<p><u>Regione Lombardia</u></p> <p>DGR 29/3/2006, n. 2244 "Approvazione del Programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs. 152/99 e dell'articolo 55, comma 19 della l.r. 26/2003". Il PTUA contiene le valutazioni economiche a supporto della pianificazione (capitolo 7 della Relazione generale).</p> <p>Per il servizio idrico integrato, le valutazioni hanno preso in considerazione i costi connessi agli adeguamenti delle infrastrutture necessari all'attuazione delle previsioni del PTUA. Con DGR 26/9/2007, n. 5448 è stato approvato il metodo per la determinazione della tariffa del sistema idrico integrato in Lombardia, ai sensi del quale i ricavi totali del servizio devono garantire l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio del servizio stesso. La tariffa è da applicare nei casi previsti dalla legge regionale e costi connessi alle misure previste dai Piani d'ambito, attuativi del PTUA.</p> <p>Per il settore irriguo, non si è ritenuto di procedere a una quantificazione economica degli effetti derivanti dall'applicazione del DMV, anche in considerazione della applicazione di misure di mitigazione che possono essere intraprese per la salvaguardia della produttività del settore (rimodulazione delle portate concesse, azioni volte al miglioramento dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione e delle tecniche di irrigazione, riutilizzo delle acque reflue depurate).</p> <p>Per gli usi idroelettrici, è stata effettuata una prima stima degli effetti dell'applicazione del DMV alla produzione idroelettrica lombarda attraverso l'analisi di tre sistemi idroelettrici rappresentativi.</p> <p>Per quanto riguarda il totale degli usi (compresi gli usi industriali), sono applicati i canoni per la concessione di derivazione di acqua pubblica, conformemente alle disposizioni vigenti.</p> <p>N.B.: Le stime economiche eseguite nell'ambito della redazione del PTUA sono da considerare quali approfondimenti di carattere conoscitivo e, in quanto tali, non hanno comportato ricadute dirette nella definizione delle misure.</p>	

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN REGIONE LOMBARDIA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Misure adottate ai fini dell'individuazione e della protezione delle acque destinate all'uso umano (punto 7.3 All. VII Dir. 2000/60/CE)			
	<p>Regione Lombardia</p> <p>Per i riferimenti generali, vedere scheda "Direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (ha abrogato e sostituito la direttiva 80/778/CEE)"</p>	<p>Regione Lombardia</p> <p>Per i riferimenti generali ai fini dell'individuazione e della protezione delle acque destinate al consumo umano, vedere scheda "Direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (ha abrogato e sostituito la direttiva 80/778/CEE)".</p> <p>Per le acque superficiali elencate nell'Appendice B alle Norme tecniche di attuazione del PTUA (DGR 29/3/2006, n. 2244 "Approvazione del Programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs. 152/99 e dell'articolo 55, comma 19 della l.r. 26/2003), utilizzate per la produzione di acqua potabile per i servizi di acquedotto, è perseguito l'obiettivo del raggiungimento della categoria A2 e del mantenimento per le acque già classificate della categoria superiore. Le Autorità d'ambito propongono alla Regione l'integrazione dei predetti elenchi e attuano le misure d'intervento per il raggiungimento degli obiettivi fissati (Articolo 23 delle Norme tecniche).</p> <p>Con Delibera è stata approvata una convenzione tra Regione, ARPA e le A.ATO e Province interessate per promuovere la messa in atto di tutte le operazioni indispensabili per ridurre la presenza di arsenico nelle acque destinate al consumo umano anche con opportuni interventi di infrastrutturazione nelle zone non ancora raggiunte da acquedotto. Come previsto dal d.lgs 31/01 negli ultimi anni è stata chiesta deroga a livello regionale, (valore derogato negli ultimi anni a 50 microgrammi/l), corredata di apposita documentazione, ai ministeri competenti. A termine degli studi saranno indicate le priorità di interventi infrastrutturali, e saranno predisposte linee guida per gli emungimenti di acqua in zone non ancora raggiunte da acquedotto.</p> <p>Inoltre sempre all'interno del PTUA è stata effettuata una prima individuazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle zone di tutela assoluta e di rispetto dei punti di captazione e di derivazione di acque destinate al consumo umano (Tavola 9 delle Norme tecniche di attuazione del PTUA); • delle zone di protezione delle acque sotterranee per l'utilizzo potabile (tavola 9 delle Norme tecniche di attuazione del PTUA) 	

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN REGIONE LOMBARDIA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Misure utilizzate per i controlli sull'estrazione e l'arginamento delle acque (punto 7.4 All. VII Dir. 2000/60/CE)			
	<p>Regione Lombardia</p> <p><u>Estrazioni</u></p> <p><u>ddg 22723/2003</u></p> <p><u>LR 26/2003</u></p> <p><u>NTA del PTUA</u></p> <p><u>RR 2/2006</u></p> <p>d.g.r. 26 gennaio 2001 - N. 7/3235</p>	<p>Regione Lombardia</p> <p><u>Estrazioni</u></p> <p>La LR 26/2003, all'art. 52, e le NTA del PTUA, all'art. 38, hanno previsto l'emanazione di un Regolamento Regionale al fine di disciplinare l'uso, il riuso, il risparmio, il riutilizzo delle acque; e le funzioni di cui al titolo I, capo II del r.d. n. 1775/1933;</p> <p>Il RR 2/2006 ha disciplinato il procedimento per la concessione di derivazione di acqua pubblica: tale concessione è rilasciata in seguito ad una fase istruttoria, unicamente attraverso un provvedimento finale emanato dall'Autorità competente (Regione per le grandi derivazioni, Provincia per le piccole), sulla base dei criteri fissati dal sopra citato regolamento, nell'osservanza delle finalità previste dall'art. 41 della LR 26/2003, garantendo la più razionale utilizzazione delle risorse idriche disponibili e nel rispetto delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corsi d'acqua e degli acquiferi. Ogni concessione è regolata da un apposito disciplinare, che contiene, fra l'altro, l'obbligo di installazione e manutenzione di idonei misuratori delle portate e dei volumi d'acqua derivati; l'eventuale obbligo, per derivazioni da acque sotterranee, di installazione di apparecchiature per il rilievo del livello della falda e per consentire il prelievo di campioni di acqua da parte dell'Autorità concedente o dei soggetti preposti al controllo; l'obbligo, per derivazioni di acque superficiali da corsi d'acqua naturali, del rilascio del Deflusso minimo vitale.</p> <p>I concessionari provvedono annualmente al pagamento del canone fissato nel Decreto di concessione.</p> <p>Le funzioni di controllo e accertamento relative all'installazione di misuratori di portata e trasmissione dei dati sono conferiti alle province, alle quali i concessionari denunciano annualmente i volumi d'acqua prelevati.</p> <p>Solo nel caso di utilizzazione a scopo domestico, in determinate condizioni (l'uso non riguardi acque estratte da risorse qualificate, la portata massima non sia superiore a 1 l/s e il volume di prelievo non ecceda il limite di 1500 m3/anno), la derivazione non è soggetta a regime di concessione e relativo canone; inoltre, salvo disposizione della Provincia competente per territorio, per l'uso domestico non sussiste l'obbligo dell'installazione di misuratori di portata.</p> <p>In ogni caso, l'utilizzazione a scopo domestico è soggetta agli obblighi ed alle limitazioni di cui all'art. 4 del RR 2/06; l'utente è tenuto, nei termini e ai sensi di tale articolo, ad effettuare una comunicazione alla Provincia competente. Si applica il silenzio assenso in caso di mancata risposta entro 60 giorni. Le province provvedono all'effettuazione di controlli in ordine al rispetto dell'art. 4.</p> <p>In Regione Lombardia è attivo il Catasto Utenze Idriche, database unico a livello regionale, all'interno del quale sono registrati e gestiti dalle Autorità concedenti i principali dati relativi ai decreti di concessione di tutte le pratiche di derivazione, in essere, in istruttoria, o cessate, sul territorio regionale, per la riscossione dei relativi canoni.</p>	<p>DERIVAZIONI:</p> <p>http://www.ors.regione.lombardia.it/cm/pagina.jhtml?param1_1=N1201ddd369f68793aa7</p> <p>Per i controlli relativi ai volumi derivati ed alle portate rilasciate per il rispetto del DMV: sentire ARPA U.O. Servizio Idrografico.</p> <p>Per i controlli relativi alla qualità delle acque: sentire ARPA U.O. Acque e Bonifiche e ASL.</p>

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN REGIONE LOMBARDIA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Misure per il controllo delle fonti di inquinamento puntuale di cui all'art. 11 par. 3 lettera g) (punto 7.5 All. VII Dir. 2000/60/CE)			
	<p>Regione Lombardia</p> <p>DGR 29/3/2006, n. 2244</p> <p>R. r. 24/3/2006, n. 3</p> <p>R. r. 24/3/2006, n. 4</p> <p>DGR 21/6/2006, n. 2772</p>	<p>Regione Lombardia</p> <p>DGR 29/3/2006, n. 2244 "Approvazione del Programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs. 152/99 e dell'articolo 55, comma 19 della l.r. 26/2003". Il PTUA fissa gli obiettivi di qualità per i corpi idrici significati, identifica le aree sensibili e prevede misure per specifiche situazioni di scarico.</p> <p>In applicazione della normativa nazionale e regionale, in Regione Lombardia tutti gli scarichi di origine puntuale (con l'eccezione delle acque reflue domestiche e assimilate recapitate nella rete fognaria) devono essere autorizzate.</p> <p>Regolamento regionale 24/3/2006, n.3 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26". Il regolamento, in coerenza con le previsioni delle norme regionali abrogate a seguito della approvazione dello stesso; prevede tra l'altro l'obbligo di autorizzazione per gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche provenienti dagli insediamenti isolati.</p> <p>Regolamento regionale 24/3/2006, n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26". Introduce, in conformità alle previsioni del d.lgs. 152/2006, l'obbligo di autorizzazione per lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti da determinate superfici scolanti.</p> <p>DGR 21/6/2006, n. 2772. Individua le superfici scolanti in cui anche le acque di seconda pioggia (o parte delle stesse) sono da assoggettare alla disciplina prevista per le acque di prima pioggia.</p> <p>N.B.: Come previsto dalla legge, tutti gli scarichi (ad eccezione di quelli di acque reflue domestiche e assimilate nella rete fognaria) sono assoggettati ad autorizzazione, che ha la durata prevista dalla legge. La legge disciplina anche i casi in cui deve essere richiesta una nuova autorizzazione per le modifiche intervenute al complesso produttivo e allo scarico. Per gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da insediamenti isolati, l'autorizzazione rilasciata, qualora ne ricorrano i presupposti in relazione all'adempimento delle eventuali prescrizioni, si intende tacitamente rinnovata per analoghi periodi (articolo 25, comma 3 del r.r. 24/3/2006, n. 3)</p>	

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN REGIONE LOMBARDIA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Misure volte a garantire condizioni idromorfologiche del corpo idrico adeguate al raggiungimento dello stato ecologico prescritto - art. 11 par. 3 lettera i) (punto 7.5 All. VII Dir. 2000/60/CE – (punto 7.5 All. VII Dir. 2000/60/CE)			
	<p><u>Regione Lombardia</u></p> <p>DGR 29/3/2006, n. 2244</p>	<p><u>Regione Lombardia</u></p> <p>DGR 29/3/2006, n. 2244 "Approvazione del Programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs. 152/99 e dell'articolo 55, comma 19 della l.r. 26/2003". Le Norme tecniche di attuazione del PTUA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • demandano alle Province l'individuazione, all'interno della loro pianificazione territoriale, i corpi idrici non significativi o loro tratti, nonché le relative fasce di pertinenza, sui quali prevedere specifiche misure di tutela in relazione agli obiettivi di valorizzazione e salvaguardia delle aree e delle risorse idriche interessate; per la salvaguardia delle caratteristiche di naturalità e di pregio ambientale dei bacini montani prevedono una soglia minima di portata non derivabile, pari a 50 l/s, per tutte le nuove derivazioni (articolo 42); • indicano i tratti dei principali corsi d'acqua naturali significativi (tavola 11 del PTUA) sui quali promuovere azioni di tutela, riqualificazione e recupero sulla base della loro caratterizzazione integrata e degli ecosistemi connessi.;_qualificano la zonizzazione operata quale riferimento e indirizzo per la pianificazione territoriale e la programmazione ai diversi livelli di governo del territorio; prevedono che le Province e gli enti gestori delle aree protette concorrano al raggiungimento degli obiettivi del PTUA elaborando, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione, la caratterizzazione integrata di maggiore dettaglio dei corpi idrici significativi e ne estendendane l'applicazione ai corpi idrici minori (articolo 43). 	

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN <u>REGIONE LOMBARDIA</u>	DETTAGLI	LINK E NOTE
Specificazione dei casi in cui sono stati autorizzati scarichi diretti nelle acque sotterranee (punto 7.6 All. VII Dir. 2000/60/CE)			
	<p><u>Regione Lombardia</u></p>	<p><u>Regione Lombardia</u> Le autorizzazioni agli scarichi nelle acque sotterranee sono rilasciate conformemente alle disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006. In particolare, sono stati autorizzati scarichi di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono estratti.</p>	

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN REGIONE LOMBARDIA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Misure adottate per il controllo e la riduzione dell'immissione delle sostanze prioritarie nell'ambiente idrico (punto 7.7 All. VII Dir. 2000/60/CE)			
	<p><u>Regione Lombardia</u></p> <p>Vedi quanto riportato nella scheda "Direttiva 2006/11/CE che sostituisce e codifica la Direttiva 76/464/CEE - Inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico (sarà abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013)</p>	<p><u>Regione Lombardia</u></p> <p>Vedi quanto riportato nella scheda "Direttiva 2006/11/CE che sostituisce e codifica la Direttiva 76/464/CEE - inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico (sarà abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013)"</p>	

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN REGIONE LOMBARDIA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Misure adottate ai fini della prevenzione e del controllo degli inquinamenti accidentali (punto 7.8 All. VII Dir. 2000/60/CE)			
	<u>Regione Lombardia</u>	<u>Regione Lombardia</u> La Regione, con propri provvedimenti (Decreto D.G. Sanità 23058/2004 e Deliberazione della Giunta regionale 504/2005) ha disciplinato le modalità e i compiti dei vari enti interessati, in tutti i casi di emergenza, ivi compresi quelli di inquinamento (accidentale o provocato) delle acque superficiali e sotterranee.	

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN REGIONE LOMBARDIA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Misure adottate per i corpi idrici a rischio di non raggiungimento degli obiettivi (punto 7.9 All. VII Dir. 2000/60/CE)			
	<p>Regione Lombardia</p> <p>DGR 29/3/2006, n. 2244</p> <p>R. r. 24/3/2006, n. 3</p> <p>R. r. 24/3/2006, n. 4</p>	<p>Regione Lombardia</p> <p>DGR 29/3/2006, n. 2244 “Approvazione del Programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell’articolo 44 del d.lgs. 152/99 e dell’articolo 55, comma 19 della l.r. 26/2003”. Prevede valori limite di emissione più restrittivi di quelli fissati dal d.lgs. 152/2006 per gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue depurate e il riutilizzo irriguo di tali acque, con priorità per gli impianti specificatamente individuati. Per analizzare gli aspetti connessi a tale previsione, con DGR 22/4/2009, n. 9329 è stata approvata una sperimentazione delle procedure per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue depurate per il loro riutilizzo in agricoltura.</p> <p>Regolamento regionale 24/3/2006, n.3 “Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”. In coerenza con le previsioni del PTUA, stabilisce valori limite di emissione più restrittivi di quelli fissati dal d.lgs. 152/2006 per gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e prevede criteri per il dimensionamento degli sfioratori di piena e per il trattamento delle acque di prima pioggia provenienti dagli sfioratori, prevedendo le scadenze per la realizzazione e l’adeguamento delle opere.</p> <p>Regolamento regionale 24/3/2006, n. 4 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”. Introduce, in conformità alle previsioni del d.lgs. 152/2006, l’obbligo di autorizzazione per lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti da superfici scolanti di pertinenza di determinate attività produttive.</p> <p>Per i corpi idrici soggetti ad alte pressioni antropiche sono stati inoltre promossi strumenti di programmazione negoziata (accordi quadro di sviluppo territoriale) denominati “Contratti di Fiume” (vedi scheda misure supplementari) In data 24 febbraio 2009 è stato inoltre firmato da Regione Lombardia e dai rappresentanti degli Enti Pubblici, dagli utilizzatori idroelettrici e agricoli e dalle associazioni ambientaliste un documento che individua le linee per un equilibrato uso della risorsa acqua “Patto per l’acqua”. (vedi scheda misure supplementari)</p>	

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN REGIONE LOMBARDIA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Misure supplementari ritenute necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati (punto 7.10 All. VII Dir. 2000/60/CE)			
	<p><u>Regione Lombardia</u></p>	<p><u>Regione Lombardia</u></p> <p>Gli obiettivi ambientali fissati sono riportati nel PTUA (DGR 29/3/2006, n. 2244 "Approvazione del Programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs. 152/99 e dell'articolo 55, comma 19 della l.r. 26/2003".</p> <p>Specificatamente per gli obiettivi di qualità dei laghi lombardi vengono stabiliti limiti più restrittivi agli scarichi degli impianti di depurazione rispetto a quelli di tabella 1 e 2 della Direttiva 91/271/CEE riportati all'All. 5 parte III del D.Lgs. 152/06 tabb. 1 e 2 (vedi R.R. 3 del 24 marzo 06)</p> <p>Inoltre anche per il raggiungimento degli obiettivi sui corsi acqua superficiali vengono riportati nel regolamento citato dei limiti più restrittivi.</p> <p>Il PTUA prevede inoltre il riutilizzo delle acque reflue urbane in agricoltura, con priorità per gli impianti di trattamento specificatamente individuati. Per analizzare gli aspetti connessi a tale previsione, con DGR 22/4/2009, n. 9329 è stata approvata una sperimentazione delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue depurate per il loro riutilizzo.</p> <p>In alcune particolari bacini idrografici relativi a corpi idrici particolarmente soggetti ad alte pressioni antropiche sono stati promossi degli strumenti di programmazione negoziata (accordi quadro di sviluppo territoriale) denominati "Contratti di Fiume". Tale strumento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è un accordo volontario • è uno strumento di governance • è teso ad integrare, alla scala di bacino idrografico, le politiche settoriali in campo ambientale e territoriale <p>e ha come obiettivi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. riduzione dell'inquinamento delle acque, 2. riduzione del rischio idraulico, 3. riqualificazione dei sistemi ambientali e paesistici e dei sistemi insediativi afferenti ai corridoi fluviali, 4. condivisione delle informazioni e diffusione della cultura dell'acqua. <p>Il 22 luglio 2004 è stato sottoscritto l'AQST "Contratto di Fiume Olona, Bozzente, Lura"</p> <p>Il 13 dicembre del 2006 è stato sottoscritto l'AQST "Contratto di Fiume Seveso"</p> <p>Attualmente si sta lavorando all'approvazione del "Contratto di fiume Lambro"</p> <p>In data 24 febbraio 2009 è stato firmato da Regione Lombardia e dai rappresentanti degli Enti Pubblici, dagli utilizzatori idroelettrici e agricoli e dalle associazioni ambientaliste un documento che individua le linee per un equilibrato uso della risorsa acqua. L'iniziativa della stesura di un "PATTO PER L'ACQUA -Programma di azione condiviso" Il principio prioritario di questo patto è che la tutela della risorsa idrica e dell'ambiente connesso rappresenta il principale obiettivo di tutti, poiché l'acqua rappresenta un bene pubblico inalienabile, il cui uso, non può mai essere disgiunto dalle finalità di interesse generale. Secondariamente vale il principio di una equa ripartizione della periodica disponibilità della risorsa idrica, orientando il sistema degli usi ad accettare parzializzazioni quantitative e/o qualitative che distribuiscano equamente anche i disagi e individuando misure di compensazione dei danni subiti.</p> <p>Tra le misure supplementari possono essere ricomprese le previsioni di riutilizzo in agricoltura delle acque reflue urbane previsto dall'articolo.</p>	

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN REGIONE LOMBARDIA	DETTAGLI	LINK E NOTE
Misure supplementari ritenute necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati (punto 7.10 All. VII Dir. 2000/60/CE)			
	Regione Lombardia	<p>Regione Lombardia</p> <p><u>Tutela delle aree di pertinenza idraulica dei corsi d'acqua</u> L'art. 42 delle NTA del PTUA della Regione Lombardia prevede con apposito regolamento indirizzi e criteri di tutela dei corpi idrici e delle relative pertinenze, prevedendo le azioni da incentivare e da vietare nella fascia di cui all'art. 115 del D.lgs. 152/06, in congruenza con le previsioni della pianificazione di bacino e la normativa statale e regionale in materia di polizia idraulica.</p> <p><u>Gestione degli invasi</u> In Regione Lombardia, negli anni 2006-2007 le operazioni di fluitazione controllata degli invasi di Valgrosina e Panigai (bacino dell'Adda sopralacuale) sono state oggetto della sperimentazione "Definizione dell'impatto degli svasi dei bacini artificiali sull'ittiofauna e valutazione di misure di protezione", promossa e finanziata da Regione Lombardia e Provincia di Sondrio. I risultati di tale sperimentazione sono stati pubblicati da Regione Lombardia (Quaderno della Ricerca n. 90 del Luglio 2008) e confluiranno nelle direttive previste dall'art. 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Programma di Tutela e Uso delle Acque, al fine di mitigare l'incidenza sul reticolo idraulico a valle delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo. Tale articolo prevede anche che la Regione e le province promuovano la sottoscrizione di intese, accordi e sperimentazioni, tra gli enti locali interessati ed i gestori degli invasi, per l'attuazione del progetto di gestione e la migliore definizione di valori soglia e parametri sito specifici di bacino.</p> <p><u>Tutela quantitativa delle acque</u> Il PTUA della Regione Lombardia prevede una serie articolata di misure per la tutela quantitativa delle acque. Oltre all'applicazione del deflusso minimo vitale e alla previsione di riutilizzo delle acque reflue degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, il PTUA definisce misure per l'uso, il risparmio e il riuso della risorsa idrica, articolato per i settori civile, industriale e agricolo. In particolare: - per il settore civile, sono definiti obiettivi di risparmio idrico nei sistemi di acquedotto, di riduzione delle perdite idriche nelle reti di acquedotto, misure per il contenimento dei consumi d'acqua per usi domestici; - per il settore industriale, è prevista l'adozione di misure volte a contenere il consumo d'acqua; - per il settore irriguo, l'incentivazione dell'adeguamento e della razionalizzazione dei sistemi d'irrigazione.</p> <p><u>Contratti di fiume</u> Un Contratto di Fiume è un accordo la cui sottoscrizione porta, nell'ambito di un percorso di riqualificazione fluviale, all'adozione di un sistema di regole caratterizzato da una serie di criteri: utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale e sostenibilità ambientale. Regione Lombardia ha, ad oggi, sottoscritto due "Contratti di Fiume": il "Contratto di fiume Olona-Bozzente-Lura" sottoscritto il 22 luglio 2004, ed il "Contratto di fiume Seveso" sottoscritto il 13 dicembre 2006. Per il fiume Lambro è stato invece siglato il 4 ottobre 2007 un Protocollo d'Intesa, atto precursore della sottoscrizione di un AQST-"Contratto di fiume". I sopracitati Contratti di Fiume sono tesi all'attuazione delle finalità ed obiettivi previsti dalla Comunità Europea in materia ambientale ed in particolare in materia di acque, così come declinati nel VI Programma di Azione per l'Ambiente e nella Direttiva 2000/60/CE e concorrono alla realizzazione del Progetto NETWET 2: WATER TELEMATIC PLATFORM "Networking Perspectives of Transnational Co-operation and Participatory Planning for Integrated Water Resources Management through the promotion of new forms of Spatial Governance" approvato e finanziato dall'U.E. nell'ambito del Programma d'iniziativa comunitaria INTERREG IIIB CADSES 2000-2006.</p>	

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN <u>REGIONE LOMBARDIA</u>	DETTAGLI	LINK E NOTE
Misure adottate per la protezione delle acque marino costiere (punto 7.11 All. VII Dir. 2000/60/CE)			
	<p><u>Regione Lombardia</u></p> <p>Non pertinente.</p>	<p><u>Regione Lombardia</u></p>	

4. Altre misure non ricomprese nell'Allegato VII della Dir. 2000/60/CE

MISURE	APPLICAZIONE DELLE MISURE IN REGIONE LOMBARDIA	DETTAGLI	LINK E NOTE
<p>Deflusso minimo vitale (dmv)</p> <p>Il dmv è definito come il deflusso che in un corso d'acqua naturale deve essere presente a valle delle captazioni idriche, al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati</p>	<p>Regione Lombardia</p> <p>PTUA (dgr 29.03.06 n. VIII/2244)</p> <p>Regolamento regionale n. 02/2006 "Disciplina delle acque superficiali e sotterranee"</p> <p>Dgr 19.12.07 n. 6232 "Direttive per l'adeguamento delle derivazioni al rilascio del DMV"</p> <p>Ddg 08.08.08 n. 9001 "Linee guida per l'avvio di sperimentazioni sul deflusso minimo vitale in tratti del reticolo idrico naturale regionale"</p>	<p>Regione Lombardia</p> <p>Le norme tecniche di attuazione del PTUA (artt. 31...36) disciplinano a livello regionale il DMV, precisandone la definizione, le modalità e i criteri di applicazione, la formula di calcolo, composta da componente idrologica e fattori correttivi, i metodi di calcolo alternativi, le esclusioni e le deroghe.</p> <p>In particolare è previsto, a partire dal 31.12.08, l'obbligo per tutti i concessionari di rilasciare la componente idrologica del dmv, pari al 10% della portata media naturale annua.</p> <p>Il RR 02/06 (art 15) prevede la facoltà per l'autorità concedente di rivedere ogni 6 anni il valore del dmv, modificando di conseguenza il canone.</p> <p>Le Direttive per l'adeguamento delle derivazioni al rilascio del dmv (dgr 6232/07) forniscono alle autorità concedenti e ai soggetti concessionari le indicazioni per adeguare le opere di presa per garantire il rilascio del dmv, precisando i contenuti progettuali degli elaborati da presentare, nonché i contenuti del provvedimento finale di adeguamento della concessione. Le direttive prevedono altresì la possibilità di definire linee guida per l'avvio di sperimentazioni nel reticolo idrico regionale.</p> <p>Le Linee Guida (ddg 9001/08), nelle more della definizione di un regolamento previsto dal PTUA, forniscono indicazioni per la predisposizione dei progetti di sperimentazione del DMV, con la finalità di consentire l'individuazione, caso per caso, delle condizioni di portata effettivamente commisurate alle esigenze di ciascun corpo idrico, in funzione delle attività connesse ai diversi utilizzi del singolo corso d'acqua e delle caratteristiche dello stesso. Caratteristiche fondamentali sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Qualunque portatore di interessi può proporre una sperimentazione; • L'adesione al programma sperimentale da parte dei concessionari è su base volontaria; • Tutti gli oneri economici della sperimentazione sono a carico dei proponenti, • Obiettivo principale è la verifica della risposta di tipo ecologico (coerentemente con quanto richiesto dalla Direttiva 2000/60) rispetto a differenti valori di rilascio; • Il controllo delle attività viene effettuato tramite l'istituzione di un apposito tavolo tecnico su base locale. 	<p>Regione Lombardia</p> <p>Tutta la documentazione è reperibile all'indirizzo:</p> <p>http://www.ors.regione.lombardia.it/cm/pagina.jhtml?param1_1=N12024c00bc20a330820</p>



Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po



Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
Bacino di rilievo nazionale

via Garibaldi, 75 - 43100 Parma - tel. 0521 2761 - www.adbpo.it - parteciPO@adbpo.it